

Contratto d'incarico professionale per rinnovo C.P.I. Residenza per Anziani**“Maria Bricca” (CIG: BBC92C9E8E)**

* * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, stipulata in modalità elettronica, tra il COMUNE DI TORINO (di séguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010 - ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza e RUP, arch. Paola De Filippi, domiciliata per la carica a Torino in p.zza della Visitazione n° 13 - e il dott. ing. Giuseppe BONFANTE, con studio a Torino in via Pigafetta n° 3, partita I.V.A. 03142530017, di séguito Professionista; ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città n° 411; in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 3799 del 23/06/2026, es. pari data, che qui si richiama integralmente; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al Professionista suddetto l'incarico professionale per il rinnovo della conformità antincendio (Segnalazione Conformità Inizio Attività = S.C.I.A.) dell'Istituto “Maria Bricca” presso lo stabile di via Maria Bricca n° 9 in Torino.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico comprende lo svolgimento delle attività di realizzazione di quanto all'art. precedente e comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni, ai sensi d.P.R. 1 agosto 2011 n°151 e D.M. Interno 7 agosto 2012 (attività 68.3.B: strutture sanitarie; 49.1.A: gruppo elettrogeno):
compilazione della richiesta di rinnovo;

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010821 del 02/07/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-108.nd

compilazione dell'asseverazione;

presentazione della domanda presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

territorialmente competente;

sopralluoghi ai fini dell'asseverazione presso l'edificio oggetto del presente

rinnovo per la verifica della corretta funzionalità dei seguenti impianti:

- impianto idranti\naspi, inclusa relativa centrale di pressurizzazione;

- impianto di rivelazione e allarme antincendio;

- ascensore antincendio;

- prove di verifica di funzionalità degli impianti (con adeguata assistenza da parte

delle imprese incaricate della manutenzione, le quali dovranno fornire i verbali di

prova periodica con esito positivo da parte del manutentore);

- pagamento del bollettino per il servizio dei Vigili del Fuoco (il cui importo è

incluso nell'onorario del presente incarico).

La documentazione relativa e conseguente i suddetti compiti dovrà essere

consegnata formalmente al predetto RUP, secondo le cui direttive il

Professionista svolgerà l'incarico, il quale dovrà essere concluso non oltre il

31/12/2026.

ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico e potrà avvalersi, a proprie

spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi

forma di cessione, anche parziale, del contratto. L'affidatario dovrà pertanto

attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare

riferimento al D.L.vo 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di

sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-108.nd

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010821 del 02/07/2026

La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato all'art. 2.

ART. 4 - GARANZIE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 co. 4 del D.L.vo 36/2023 e dell'art. 30 co. 1, ultimo periodo, del civico Regolamento per la disciplina dei contratti, non è richiesta garanzia definitiva, a motivo del contenuto importo e delle soddisfacenti prestazioni pregresse del Professionista affidatario.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Sulla base della proposta di parcella presentata dal Professionista (nota del 16/04/2026, registrata al prot. n° 6688 del 17 successivo) e vistata dall'Ufficio Parcelle dell'Ispettorato Tecnico, il corrispettivo è convenuto come segue:

Corrispettivo onorario	€ 5.000,00
Contributo Inarcassa 4%	€ 200,00
TOTALE IMPONIBILE	€ 5.200,00
IVA 22%	€ 1.144,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.344,00

Il Professionista accetta tale importo complessivo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni per esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

L'eventuale anticipazione pari ad un massimo del 20% è dovuta ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 36/2023, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente all'all. A del DM 31/2018.

ART. 6 - PENALI

Qualora l'adempimento delle prestazioni in argomento, la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardato oltre il

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010821 del 02/07/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-108.nd

limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 12.

ART. 7 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali e IVA se dovuti *ex lege*.

ART. 8 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I compensi di cui ai precedenti articoli verranno corrisposti in un'unica soluzione all'approvazione della prestazione avvenuta e non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%. A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art.5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

ART. 9 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art.3 comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della Legge succitata, nonché della clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (CIG: BBC92C9E8E).

ART. 10 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che alla determinazione di affidamento, alla normativa in materia di contratti pubblici (D.L.vo 36/2023 e s.m.i., d.P.R. 207/10, per quanto applicabile) e di sicurezza nei cantieri, nonché alle norme del Codice Civile.

ART.11 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, alle eventuali spese sostenute e al mancato guadagno pari al 10% della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010821 del 02/07/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-108.nd

ART.12 - RISOLUZIONE E NULLITÀ

Oltre che nei casi richiamati nel presente contratto, è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione nei casi previsti all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 con gli effetti ivi previsti; in ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali e impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione.

La risoluzione opererà di diritto nei casi di cui all'art. 122 co. 2 del D.Lgs. 36/2023; nel caso di cui all'art. 52 co. 2 del D.L.vo 36/2023 se, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati; nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione G. C. n° 770 del 10/12/2024 e quanto ivi richiamato; in tutti gli altri casi qui richiamati.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario, il quale con il presente contratto rinuncia a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001 con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

ART. 13 – OSSERVANZA DEL PATTO D'INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

Il Professionista dichiara di rispettare il *Patto di integrità delle imprese*

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-108.nd

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010821 del 02/07/2026

concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali - come dal civico Regolamento per la disciplina dei contratti n° 411 - sottoscritto a parte, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4 del *Patto medesimo*.

Art. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale. Non è applicabile al contratto l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Torino, in qualità di titolare del trattamento, è altresì autorizzato al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico presente e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito dell'incarico regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal Regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede a Torino (10121) via Meucci n° 4 (indirizzo di posta elettronica ordinaria: rpd-privacy@comune.torino.it).

Art. 16 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010821 del 02/07/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-108.nd

presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Torino,

IL PROFESSIONISTA

LA DIRIGENTE e RUP

ing. Giuseppe Bonfante

arch. Paola De Filippi



Bonfante
Giuseppe
30.06.2026
09:56:01
GMT+02:00



Firmato digitalmente da:
PAOLA DE FILIPPI
01/07/2026 16:59

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 5 (corrispettivo), Art. 6 (penali), Art. 8 (modalità di liquidazione dei compensi), Art. 11 (recesso), Art. 12 (risoluzione e nullità), Art. 13 (osservanza del Patto d'integrità), Art. 14 (controversie e foro competente), Art. 16 (dovere di riservatezza).

Torino,

ing. Giuseppe Bonfante



Bonfante
Giuseppe
01.07.2026
09:17:53
GMT+02:00